



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, nella seduta del 10 novembre 2010, ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "*MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LIBERE PROFESSIONI*" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

Art.1

Dopo l'articolo 23 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, è aggiunto il seguente:

“Art.23 bis

Indipendentemente dai diversi titoli di studio previsti dalla legge per l'appartenenza ad un Ordine ovvero ad un Collegio ~~professionali~~ **professionale**, è data facoltà agli Ordini e Collegi professionali di procedere alla unificazione in un unico e nuovo Ordine, qualora gli Oggetti delle rispettive professioni risultino coincidenti o comunque ampiamente affini.

L'unificazione dovrà essere approvata dalle rispettive Assemblee e dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Un decreto delegato dovrà prevedere modalità, termini ed effetti della unificazione, nonché il relativo Statuto. Ogni bene patrimoniale, mobile ed immobile, di proprietà dell'Ordine e del Collegio dovrà essere versato nella disponibilità del nuovo Ordine senza possibilità di distrazione alcuna.”.

Art.2

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 52 della Legge 30 ottobre 1992 n.86, così come già modificato dall'articolo 26 della Legge 20 novembre 1996 n.140.

Art.3

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno ~~della sua approvazione~~ **successivo a quello della sua legale pubblicazione.**